



COMANDO MILITARE ESERCITO LOMBARDIA

DECRETO N. 12

IL COMANDANTE

- VISTO il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n.66 e il D.P.R. 15 marzo 2010, n.90 e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto del Comandante Militare Esercito Lombardia n. 11 del 31 marzo 2015, con il quale è stata confermata e prorogata da ultimo la servitù militare nel territorio dei comuni di Ome (BS), di Polaveno (BS) e di Monticelli Brusati (BS), imposta a protezione del Deposito Munizioni di “Monte Cimarone”;
- VISTO il Decreto del Comandante Militare Esercito Lombardia n. 3 del 9 aprile 2014, con il quale la servitù militare esistente a protezione del Deposito Munizioni di “Monte Cimarone” è stata ridotta esclusivamente nel territorio del comune di Monticelli Brusati (BS);
- ACCERTATA la necessità di mantenere le attuali imposizioni e di confermare la servitù militare a protezione del Deposito Munizioni di “Monte Cimarone”, nel territorio dei comuni di Ome (BS), di Polaveno (BS) e di Monticelli Brusati (BS), per esigenze della difesa nazionale, prorogandola per un nuovo quinquennio;
- SENTITO il Comitato Misto Paritetico della Regione Lombardia che si è espresso in senso favorevole alla conferma per un nuovo quinquennio della servitù militare in parola, come da verbale di riunione n. 105 del 27 novembre 2019;
- VISTO l'impegno provvisorio di spesa n. 1948 in data 26 febbraio 2020 sul capitolo di bilancio 1349, assunto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Difesa,

DECRETA

- ART. 1 La servitù militare, attualmente esistente nel territorio dei comuni di Ome (BS), di Polaveno (BS) e di Monticelli Brusati (BS), imposta a protezione del Deposito Munizioni di “Monte Cimarone”, è confermata e prorogata per un ulteriore quinquennio. In particolare, le fasce di territorio soggette a servitù militare sono indicate nel foglio di mappa nn. 1-2-4-5-6 del Comune di Ome (BS), nn. 8-14-16, del

Comune di Polaveno (BS) e nn. 1-3-6-10 del Comune di Monticelli Brusati (BS) mentre i vincoli imposti per ciascuna fascia sono stabiliti nell'elenco delle limitazioni che è parte integrante del presente Decreto unitamente al foglio di mappa sopra specificati.

ART. 2 Il presente Decreto di proroga, unitamente al foglio di mappa ed all'elenco delle limitazioni, sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 324 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n.66 e dell'art. 434 del D.P.R. 15 marzo 2010, n.90 e ss.mm.ii., mediante deposito per sessanta giorni consecutivi nell'Ufficio Comunale di Ome (BS), nell'Ufficio Comunale di Polaveno (BS) e nell'Ufficio Comunale di Monticelli Brusati (BS) e diviene esecutivo decorso il novantesimo giorno dalla data di deposito nei citati Uffici Comunali.

Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante manifesti ed è effettuata contestuale notifica, a cura dei Comuni interessati, ai proprietari degli immobili assoggettati alle limitazioni.

ART. 3 Ai proprietari degli immobili assoggettati alle limitazioni spetta un indennizzo come disposto ai sensi dell'art. 325 del D.Lgs. 15 marzo 2010 n.66. Gli indennizzi saranno corrisposti su domanda degli stessi diretta al Sindaco del Comune ove esistono i beni soggetti a vincolo. L'autorità militare determina le eventuali variazioni degli indennizzi conseguenti a modifiche delle condizioni di asservimento che possono sopravvenire nel quinquennio di validità del Decreto.

ART. 4 Avverso il presente Decreto chiunque vi abbia interesse può proporre, ai sensi dell'art. 324 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n.66, comma 7, ricorso gerarchico al Ministro della Difesa, entro il termine di trenta giorni, secondo le modalità previste dal D.Lgs. 24 novembre 1971, n.1199 ovvero ricorso giurisdizionale al TAR competente entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione.

Milano, 11 marzo 2020

IL COMANDANTE
Gen. B. Michele CITIADELLA

